

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD MINIMI DI COMPETENZE PER

L'IFTS

(ART. 5 DEL REGOLAMENTO)

Documento del "Laboratorio di esperti"
di cui alla Nota consegnata al Comitato nazionale per IFTS del 20/10/2000

I - Premessa

Il presente documento assume come dati di riferimento quanto acquisito in tema di standard nel Regolamento IFTS e nei documenti approvati dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni del 14/9/2000, ed in particolare:

1. la definizione di standard minimi di competenze, quale risultato minimo in esito ai percorsi formativi, specificato in termini di competenze verificabili e certificabili, che, a sé stanti, possono essere riconosciuti come crediti formativi;
2. il riferimento degli standard minimi di competenze a figure professionali e alle relative attività;
3. i contenuti degli standard, in termini di competenze di base e trasversali - comuni a tutti i percorsi IFTS - e competenze tecnico professionali,
4. la concertazione tra soggetti istituzionali e parti sociali, all'interno dei Comitati di Settore, come passaggio fondamentale per la definizione degli standard;
5. il rispetto degli standard nazionali come condizione per il rilascio della certificazione IFTS, di cui alla Conferenza Unificata del 2.3.2000;
6. l'implementabilità degli standard a livello regionale per rispondere alla specificità della domanda locale;
7. la definizione di credito formativo, quale insieme di competenze che possono essere riconosciute nell'ambito di un ulteriore percorso di formazione o di lavoro, e le modalità del loro riconoscimento;
8. la strutturazione dei percorsi IFTS in unità formative capitalizzabili, intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità
9. il riferimento delle figure professionali alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE;

La figura professionale del tecnico è caratterizzata principalmente da attività di tipo tecnico-operativo, connesse alla ricerca e all'applicazione di concetti e metodi scientifici nel campo delle scienze umane, sociali, fisiche e naturali. Le competenze necessarie richiedono, ai diversi livelli, percorsi di istruzione secondaria superiore (o equivalenti) e percorsi formativi post-secondari non universitari".

II – Proposte per la costituzione dei Comitati di Settore

L' Accordo Stato - Regioni relativo all'IFTS, approvato dalla Conferenza unificata il 14/9/2000, istituisce i Comitati di Settore per la definizione e per l'aggiornamento degli standard minimi di competenze. Sono composti da esperti, espressi:

- dai Ministeri della P.I., del Lavoro, dell'Università e Ricerca;
- dalle Regioni
- dall'Anci e dall'UPI
- dalle parti sociali (associazioni di imprese e sindacati dei lavoratori).

Tali Comitati costituiscono la sede della concertazione per tutte le fasi - successivamente delineate - necessarie per la definizione degli standard minimi di competenze. Pertanto la loro costituzione è il primo necessario adempimento.

I Comitati di Settore debbono riguardare aree omogenee e coerenti tra di loro, individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra un'area e l'altra.

Ogni Comitato è composto da un numero contenuto di esperti per garantire operatività al gruppo, ufficialmente designati, in modo paritario, dalle amministrazioni centrali e regionali, nonché dalle parti sociali.

La validazione finale dei risultati dei lavori dei Comitati di settore è riservata al Comitato nazionale IFTS. Ai fini della costituzione dei Comitati di settore per la definizione degli standard minimi di competenze, si propongono le seguenti *grandi aggregazioni*:

- 1) Agricoltura;
- 2) Industria e Artigianato;
- 3) Commercio e Turismo;
- 4) Banche e Assicurazioni;
- 5) Servizi pubblici e privati d'interesse sociale (cooperative, volontariato etc.).

I Comitati potranno successivamente procedere alla costituzione di sottocomitati, funzionali alla definizione degli standard minimi. Nell'articolazione dei lavori dei sottocomitati, si terrà conto dell'opportunità di definire aree professionali omogenee.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza delle metodologie e delle decisioni adottate, è opportuno prevedere un nucleo tecnico di coordinamento dei Comitati di Settore, cui affidare la soluzione di problemi metodologici, in relazione anche alla definizione degli standard minimi di competenze relativi a figure intersettoriali. Tale nucleo tecnico si collega al gruppo di lavoro del Comitato nazionale IFTS relativo a standard, certificazione e crediti.

Il Comitato di Settore, nel definire la figura formativa di riferimento, ne evidenzia gli aspetti di specificità tecnica, in modo da esplicitare le caratteristiche del percorso IFTS rispetto ai percorsi di laurea ex D.M. 509/99 e da facilitare il riconoscimento dei crediti da parte degli atenei, nella loro autonomia.

III – Assi del sistema

A livello nazionale è definito il sistema di standard minimi di competenze, i quali individuano la *base minima comune di competenze* di una figura di riferimento. Essi costituiscono nell'insieme un fattore di sostegno all'evoluzione delle professionalità, di cui anticipano i possibili cambiamenti nel sistema produttivo e dei servizi.

A livello regionale le Regioni, sulla base dell'analisi dei fabbisogni professionali locali e attraverso la concertazione, *implementano* tali standard minimi, cioè individuano competenze aggiuntive per rispondere alle esigenze locali, dando luogo a specifici profili professionali regionali. Le Regioni inoltre,

nell'ambito del Comitato nazionale IFTS, segnalano ai competenti Comitati nazionali di Settore documentate proposte di *miglioramento/adeguamento* degli standard minimi di competenze, concertati a livello nazionale, nonché la *nascita* di nuove figure.

Pertanto, la costruzione del sistema nazionale di standard minimi di competenze nei percorsi IFTS deve prevedere:

1. *sedi stabili e procedure condivise* che ne assicurino la definizione e il dinamismo necessario per rispondere ai mutamenti del mondo del lavoro. A tal fine è prevista la costituzione dei Comitati di settore di cui al precedente paragrafo II;
2. *il riconoscimento dei diversi ruoli dei soggetti interessati, nell'ambito dei Comitati di Settore:*
 le parti sociali esprimono la domanda di professionalità del mondo del lavoro; le istituzioni educative e formative definiscono l'offerta formativa in relazione ad obiettivi di crescita culturale della persona e di acquisizione delle competenze richieste. In particolare:
 - le parti sociali (associazioni delle imprese e sindacati dei lavoratori), a partire dalle diverse indagini sulla domanda di professionalità realizzate su scala nazionale e locale, individuano e validano le figure professionali di riferimento e le correlate attività;
 - il sistema formativo integrato e le parti sociali definiscono congiuntamente gli standard minimi di competenze quale esito dei percorsi formativi, per assicurare la coerenza tra domanda di professionalità e offerta formativa;
 - il sistema formativo integrato definisce, in relazione agli standard di competenze, gli obiettivi di minima del percorso e le relative unità capitalizzabili, in coerenza con la figura formativa di riferimento.
3. la *centralità delle Regioni e degli Enti Locali*
 Il sistema di seguito delineato per la definizione e l'aggiornamento di un sistema nazionale di standard minimi di competenze, è un *sistema circolare*, bottom up e top down. Infatti, partendo dal territorio, si perviene nell'ambito dei Comitati di settore alla definizione di standard nazionali che, successivamente, si implementano a livello territoriale per rispondere alla domanda locale di professionalità. Dal territorio, inoltre, arrivano i flussi informativi per l'aggiornamento continuo e la verifica del sistema a livello nazionale.
 Tali modalità assicurano la flessibilità e la rispondenza del sistema ai mutamenti delle professionalità. Pertanto, le Regioni e gli EE.LL.:
 - *partecipano alla definizione* degli standard minimi nazionali, nell'ambito dei Comitati di settore;
 - *rilevano la domanda* dei sistemi produttivi locali;
 - *implementano* gli standard minimi con competenze aggiuntive, pervenendo alla definizione di specifici profili regionali, necessari per rispondere alla domanda del sistema produttivo locale
 - *propongono la costituzione di nuovi standard e/o di modifica di quelli esistenti*, in relazione ai mutamenti professionali del mercato del lavoro.

IV – Elementi procedurali

Gli **standard minimi di competenze**, di cui al paragrafo III, individuano *la base minima comune di competenze da acquisire in esito a un percorso formativo*, che la persona deve *dimostrare* di

possedere. Essi costituiscono il punto d'incontro tra la domanda di professionalità del sistema produttivo e la costruzione di un percorso formativo coerente, che assicuri la più ampia "occupabilità" della persona ed insieme il suo sviluppo culturale e professionale, anche in relazione a successivi cicli di apprendimento in percorsi di studio e di lavoro.

Per questo, gli standard sono da riferire a figure delineate sulla base di previsioni di settore di medio periodo, e sono oggetto di concertazione a livello nazionale tra i diversi soggetti istituzionali e sociali che fanno parte del sistema IFTS.

Per la loro definizione nei Comitati di Settore si propone una procedura che - partendo da una chiara distinzione tra la fase relativa all'analisi del lavoro e la fase relativa alla progettazione dei percorsi formativi - si articola come segue:

A) Screening e definizione della domanda di professionalità

Questa fase si articola nei seguenti passaggi:

A.1 Esame delle diverse indagini. Si prendono in esame tutte le *indagini, ricerche e sperimentazioni, nazionali e locali*, relative ai fabbisogni professionali, a partire da quelle elaborate dagli Organismi Bilaterali (screening);

A.2 Proposte di figure professionali e attività. In base alle informazioni acquisite, vengono formulate proposte circa le *figure professionali di riferimento e le relative attività*, sulla base dei seguenti criteri:

1) le figure professionali di riferimento

- ◆ hanno valenza nazionale;
- ◆ sono ampie e non parcellizzate. Sono quindi figure "a banda larga", ideali, delineate in una logica di anticipazione dei fabbisogni professionali nel medio periodo;

2) le attività professionali

- sono da segnalare quelle fondamentali, cioè quelle senza le quali la figura non è riconoscibile;
- sono evidenziate quelle maggiormente qualificanti sotto l'aspetto formativo, in quanto punto di riferimento per il percorso IFTS;
- sono escluse quelle esercitabili soltanto dopo prolungata esperienza nei contesti di lavoro.

B) Definizione degli standard minimi di competenze tecnico professionali

A partire dall'analisi delle attività fondamentali, le parti sociali ed i rappresentanti delle istituzioni formative all'interno dei Comitati di Settore:

B.1) per ogni figura individuano e descrivono gli obiettivi tecnico professionali e il loro livello di approfondimento ("*la persona deve dimostrare di essere capace di...*", ad es., "*interpretare un disegno/scheda di lavorazione di complessità predefinita*");

B.2) traducono i risultati di cui al punto precedente in unità capitalizzabili.

Le unità capitalizzabili ¹ (u.c.) definiscono le competenze in esito al percorso formativo e le relative modalità di valutazione;

B.3) individuano i corsi IFTS del proprio settore.

Ciascuno di essi può essere riferito alla singola figura professionale, alla aggregazione di più figure, ad ambiti di attività². In particolare, si indicano:

- il titolo del corso;
- l'insieme delle unità capitalizzabili tecnico-professionali da aggiungere a quelle comuni definite a livello nazionale.

C) Implementazione della figura di riferimento da parte delle Regioni e del territorio

Dalle figure di riferimento sopra delineate derivano, a livello territoriale (vedi paragrafo 3, punto 3) *profili professionali regionali*, tali da consentire la contestualizzazione e la rispondenza alle caratteristiche e alle vocazioni dei sistemi produttivi locali.

D) Rapporto tra figura di riferimento nazionale e profili professionali regionali

Il rapporto tra gli standard minimi di competenze, definiti a livello nazionale, e i profili professionali definiti a livello regionale, è determinabile per ciascuna figura in relazione ai seguenti parametri di riferimento: ampiezza della figura, spessore della base minima di competenze definita nello standard, specificità/ricchezza del profilo definito a livello regionale.

Tale rapporto è oggetto di concertazione nell'ambito dei Comitati nazionali di settore e dei Comitati regionali IFTS. Le Regioni possono chiederne la modifica con le procedure previste al paragrafo V "Aggiornamento del sistema nazionale degli standard minimi di competenze".

¹ Le u.c. possono costituire riferimento utile ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

² Il corso IFTS si pone in stretta coerenza con la domanda di professionalità espressa dal mondo del lavoro, ma la rispondenza non è automatica. L'obiettivo del punto B3) è infatti quello di consentire la massima spendibilità della formazione acquisita e al tempo stesso di costruire competenze che assicurino alla persona la capacità di proseguire l'apprendimento in ulteriori contesti di studio e di lavoro

V - Aggiornamento e mantenimento del sistema nazionale di standard minimi delle competenze

Le figure nazionali, cui sono riferiti gli standard minimi di competenze, sono delineate "a banda larga": pertanto, si modificano di regola nel medio periodo, in relazione ai mutamenti organizzativi e professionali del sistema produttivo. E' quindi opportuno prevedere che i Comitati nazionali di settore si

riconvochino a scadenze prefissate, ad es. ogni tre anni, per procedere all'aggiornamento del sistema nazionale, in termini di contenuti e di figure di riferimento.

I profili professionali, che costituiscono la contestualizzazione delle figure in ambito regionale, sono più direttamente connessi ai cambiamenti delle professionalità. Il loro aggiornamento è affidato ai Comitati regionali IFTS, sulla base delle ricerche sui fabbisogni professionali, delle proposte delle parti sociali e dei Comitati Tecnico Scientifici di progetto.

Qualora le Regioni, sulla base di indicazioni documentate, ravvisino l'esigenza di modificare i contenuti degli standard minimi di competenze già definiti a livello nazionale, o di definire nuove figure di riferimento, presentano le relative richieste, corredate da specifica documentazione, al Comitato nazionale IFTS, che ne cura la trasmissione al/i Comitato/i di settore interessato/i per materia. I Comitati di settore, entro il termine massimo di sessanta giorni, valutano le richieste e si impegnano ad aggiornare i contenuti dello standard e/o a definire la nuova figura, entro i successivi 90 giorni, comunque in tempo utile per l'adozione degli standard nella fase di progettazione operativa dei percorsi IFTS.

Qualora le indicazioni pervenute non attengano a figure innovative, ma a nuovi profili, gli standard nazionali restano inalterati.

Il processo di aggiornamento degli standard minimi di competenze, oltre che dalle Regioni, può essere attivato, con analoga procedura, anche dai componenti del Comitato nazionale IFTS.

Resta inteso che, pur in presenza di profili uguali o assimilabili, le Regioni determinano in totale autonomia le modalità di attivazione dei percorsi formativi.

Nell'ambito degli accordi di cui al comma 3/art. 5 del Regolamento IFTS, sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei progetti pilota finalizzati alla definizione degli standard minimi di competenze.

Il percorso metodologico sopra delineato potrà essere ulteriormente dettagliato attraverso *un manuale di accompagnamento* ai lavori dei Comitati di Settore.

Sarà inoltre opportuno prevedere la data per una puntuale verifica, dopo una prima fase di sperimentazione.

ALLEGATI:

- A) Scheda di illustrazione grafica della procedura delineata per la definizione degli standard minimi di competenze
- B) Scheda esemplificativa di unità capitalizzabile
- C) Sperimentazione su una figura professionale

Gli allegati B e C sono consultabili sul sito internet: www.istruzione.it alla voce IFTS

Roma, 27 aprile 2001